

10 2015



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1535/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 358/DA del _____

26 GIU 2023

Oggetto: Contenzioso Pappalardo Luigi /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Saccone

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina R.G. 1453/22 tra le parti Pappalardo Luigi/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 269/23 del 20/01/2023, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.500,00 oltre interessi per € 40,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio per € 1.150,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 1.677,99 da distrarsi all'avv. Giuseppe Saccone, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 3.217,99;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.217,99 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 269/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.540,00 in favore di Pappalardo Luigi nato a Paternò il 7/01/84 c.f. PPPLGU84A07G371Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT14P 03115 16903 000000 001818 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.677,99 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Saccone nato a Catania il 2/11/67 c.f. SCCGPP67S02C351S tramite bonifico sul c/c IBAN IT03C 06230 16905 000015 113162 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale f.f.
ing. Dario Costantino*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

N. 262/23 R. Scat.
1453/22
1804/23
140/23 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n°1453/2022 Reg. Gen. decisa all'udienza del 20 Gennaio 2023

T R A

PAPPALARDO LUIGI res. in Paternò (CT) (C.F. PPPLGU84A07G371Y) dom.to
rapp.to e difeso dall'Avv. **GIUSEPPE SACCONI** con studio in Catania, Via G.
D'Annunzio, 35 **ATTORE**

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale
rappresentante, dom.to per la carica in Contrada Scoppo, Messina, rapp.to e difeso
dall'Avv. **SANTO SPSGNOLO**, dom.to c/o **AVV. PIERFRANCO DE LUCA**
MANAO', con studio in Messina Via Università, 8 **CONVENUTO**

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.12.2021 per l'udienza del 15.05.22,
PAPPALARDO LUIGI conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE**
AUTOSTRADE SICILIANE al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo

ultimo per i danni riportati dalla propria autovettura in seguito ad un sinistro verificatosi sull'Autostrada A/20. L'attore precisava che, ***“ in data 30.07.2021 alle ore 06.15 circa mentre alla guida della propria autovettura Alfa Romeo Giulietta targata EM 350 PC, percorreva l'Autostrada A/20 con direzione di marcia verso Messina,... giunto all'altezza del Km 54+900, mentre impegnava la corsia di sinistra per effettuare un sorpasso impattava contro un gatto che attraversava improvvisamente la sede stradale.. l'autovettura riportava danni nella parte anteriore... quanto narrato veniva consacrato nel rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Messina che così documentava: danni riscontrati entrambe le griglie di protezione inferiori del paraurti risultano danneggiate, il radiatore risulta piegato squadra manutenzione CAS rinveniva al Km 54+900 una carcassa di gatto “***.

L'autovettura riportava danni che come si evince dalla perizia del perito Fiore Antonio che si produce ammontano ad € 1.649,00 iva esclusa.

Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane, tramite pec rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni e prova per testi.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, in quanto il sinistro non sarebbe provato ed in ogni caso se reale, si sarebbe verificato per caso fortuito.

La causa veniva decisa all'udienza del 20.01.23.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti.

Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti.

Dapprima si impostava tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, azionavano nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che imponeva anzitutto di valutare se il fatto dedotto potesse essere ricondotto alla figura evocata, dovendosi praticamente stabilire se, a fronte della collisione di un'autovettura con un cane presente sulla autostrada, potesse trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.

Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse

di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti.

Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa.

Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Orbene, nel merito è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro grazie all'audizione del teste **MESSINA SALVATORE GIUSEPPE**, che all'udienza del

20.01.2023 dichiarava: “ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché il giorno del sinistro, avvenuto intorno alle 6,15, del 30.07.21 io a bordo della mia auto ed il Sig Pappalardo Luigi sulla sua auto, Alfa Romeo Giulietta, stavamo rientrando da Oliveri dove lui ha un campeggio ed io avevo pernottato.... Dopo l'uscita di Falcone ho visto la Giulietta che impegnava la corsia di sinistra per effettuare un sorpasso ed impattava contro un animalletto che attraversava la carreggiata. A quel punto sia io che il Pappalardo abbiamo accostato in una piazzuola poco più avanti ed abbiamo constatato la presenza di pelo di gatto nel radiatore e la griglia che era rotta ed il paraurti spaccato.... Al momento dell'urto l'animalletto si è sfracellato.... Riconosco nelle foto allegate nel fascicolo dell'attore il mezzo danneggiato del sig. Pappalardo con i danni di cui ho riferito.....”

La Polizia Stradale nel prontuario di rilevamento incidenti stradali ha rilevato: “ **entrambe le griglie di protezione inferiori del paraurti risultano danneggiate, il radiatore risulta piegato e squadra di manutenzione CAS rinveniva al Km 54+900 una carcassa di gatto**”.

Ai sensi dell'art. 2 n. 3 lett. A del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l'autostrada sia “ dotata di recinzione ”. In tal modo si è costituita, da un lato, una legittima aspettativa degli utenti dell'autostrada di non trovarsi “ presenze estranee ” alla circolazione ordinaria; dall'altro, uno specifico dovere di sistemare lungo la strada, soprattutto quando essa – come nel caso – sia alla stessa altezza di un piano di campagna adiacente - una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall'esterno (specie da parte degli animali selvatici o abbandonati, notoriamente numerosi nella zona), nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo.

Onde non vi sono dubbi in ordine all'effettiva verifica del fatto così come allegato dall'attore. E di esso non poteva che rispondere il gestore della tratta che in questo caso è il CAS. In sostanza, in considerazione della natura del pericolo denunciato, è rimesso all'Ente convenuto di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora lo stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa . Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) “ *In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada* ”. Ma tale prova liberatoria è mancata.

La domanda di parte attrice, visti i riscontri sopra indicati, deve ritenersi attendibile.

Purtroppo non è né il primo, né l'unico sinistro che il giudicante si trova a trattare in cui gli utenti dell'autostrada lamentano la presenza di animali.

Alla luce di quanto detto sin ora in merito ai danni causati all'autovettura dell'attrice, si precisa che in atti esiste solo un preventivo e, pertanto, si liquida la somma di € 1.500,00 per danni al mezzo oltre interessi legali dal sinistro sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata dall'attore **PAPPALARDO LUIGI** e, per l'effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 1.500,00 per danni al mezzo oltre interessi legali dal giorno dal sinistro sino al soddisfo;
- 2) **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.150,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 20.01.23

Il Giudice di Pace
(Avv. Paolo Currò)



Depositato in Cancelleria
il 28.02.2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Patrizia ILARDO



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Saccone
cod. fisc. *SCCGPP67S02C351S* – P.IVA *03486160876*

Via G. D'Annunzio, 35 – 95128 Catania
e-mail: *avvsaccone@hotmail.com*
PEC: *giuseppe.saccone@pec.ordineavvocaticatania.it*
Tel: 095507796

Gentile Sig.
Luigi Pappalardo
via Pò 64
95047 - Paternò (CT)

C. F.: PPPLGU84A07G371Y

Documento n°: 49 del 26-04-2023

La presente Nota non costituisce fattura che sarà emessa al versamento del corrispettivo.
(ai sensi dell'art.21 - DPR N° 633 del 26/10/72)

Fascicolo : PAPPALARDO LUIGI / CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Oggetto: Cogniz. risarcimento danni in genere
Valore : E. 2.500,00 Presso: Giudice di Pace di Messina

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Competenze | € | 1.150,00 |
| Rimborso forf. spese generali | € | 172,50 |
| Totale Spese Imponibili | € | 0,00 |
| 4 % Contr. Cassa N. P. A. | € | 52,90 |
| 22 % IVA | € | 302,59 |
| Totale Anticipazioni | € | 0,00 |
| Totale | € | 1.677,99 |
| Ritenuta IRPEF a detrarre | € | 264,50 |
| NETTO da Pagare | € | 1.413,49 |

Il pagamento verrà effettuato dal Consorzio Autostrade Siciliane al netto della RdA che verserà nei modi e tempi di legge

Si consiglia di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate :

BANCA : CREDIT AGRICOLE
Dipendenza : **AGENZIA di Catania**
IBAN: **IT03C0623016905000015113162**

